



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 1725

del 11-11-2011

SERVIZIO: ECOLOGIA

UFFICIO: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

OGGETTO: EVA SOLARE srl - Valutazione d'Impatto Ambientale - Progetto per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici per una potenza complessiva pari a circa 14,28 MWp - Comune di Brindisi

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di novembre.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 08-11-2011

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole

Li, 08-11-2011

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso che

- con nota del 20/07/2010 prot. n. 66220 il sig. Bonomi Pietro, in qualità di legale rappresentante della società Eva Solare srl, trasmetteva, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i., istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa a quattro impianti fotovoltaici, da realizzare nel Comune di Brindisi in località Suturano, per una potenza complessiva pari a circa 14,28 MWp;
- con nota del 6/08/2010, acquisita in atti di questa Amministrazione il 07/09/2010 con n. 76248 di prot, il proponente trasmetteva comunicazione di avvenuto deposito del progetto e relativo SIA presso la Regione Puglia, l'autorità di Bacino della Puglia, l'ARPA Brindisi e il Comune di Brindisi;
- con nota del 13/09/2010, acquisita in atti il 16/09/2010 con n. 79563 di prot, il proponente trasmetteva certificazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 11/2001 e s.m.i.:
 - su quotidiano a diffusione nazionale “La Stampa”,
 - su quotidiano a diffusione locale “La Gazzetta del Mezzogiorno”,
 - sul BURP n. 130 del 05/08/2010;
- con nota del 7/12/2010 prot. n. 106856, questo Servizio richiedeva la documentazione integrativa in adempimento alle disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Prov.le n. 68/16 del 29/11/2010 con la quale è stato approvato il “Regolamento provinciale per la redazione degli studi e la valutazione della compatibilità ambientale di impianti fotovoltaici da realizzarsi nel territorio della Provincia di Brindisi”;
- con nota del 24/12/2010, acquisita in atti il 30/12/2010 con n. 112985 di prot., il proponente faceva richiesta di proroga del termine per il deposito della documentazione integrativa richiesta con la suddetta nota prot. 106918;
- con nota del 27/12/2010, acquisita agli atti il 30/12/2010 con prot. n. 113146, l'Autorità di Bacino della Puglia così si è espresso in merito al progetto di che trattasi:
 - *tutti gli impianti dovranno essere riconfigurati in modo tale che nessun manufatto (pannelli fotovoltaici, cabine di campo, strade interne, recinzioni, etc.) ricada nelle aree allagabili per eventi con tempi di ritorno di 200 anni, individuate da uno studio ideologico ed idraulico finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica così come definita dall'art. 36 delle NTA del PAI per tutti gli interventi previsti da ciascun progetto;*
 - *infine in riferimento agli eventuali attraversamenti dei cavidotti con impluvi naturali, per l'esame definitivo del progetto dovranno essere trasmessi gli elaborati grafici (planimetrie, profili, sezioni particolari e documentazione fotografica) relativi a ciascun attraversamento degli alvei fluviali con il cavidotto interrato;*
- con nota del 25/02/2011, acquisita in atti il 4/03/2011 con prot. n. 18014, il proponente depositava le integrazioni richieste con nota di questo Servizio n. 106856 del 7/12/2010;
- con nota del 23/03/2011, prot. n. 22926, questo Servizio chiedeva di depositare la documentazione relativa all'adeguamento del progetto alle succitate prescrizioni dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia oltre alla documentazione integrativa in adempimento alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 44 del 04/03/2011 con la quale venivano approvate le direttive finalizzate all'applicazione delle disposizioni regolamentari approvate con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 68/16 del 29.11.2010;
- con nota del 28/04/2011, acquisita in atti il 2/05/2011 con prot. n. 34973, l'Autorità di Bacino della Puglia, a seguito di documentazione integrativa depositata da parte del proponente con

nota n. 2616 del 11/03/2011, in rettifica a quanto espresso con nota prot. n. 113146 del 30/12/2010, dava parere di compatibilità al P.A.I. dell'intervento di che trattasi così esprimendosi:

- *“gli elaborati grafici e descrittivi ... hanno individuato la fascia di esondazione imponendo un evento critico con tempo di ritorno fino a 200 anni, suddividendola in due aree. In particolare nella “prima area” si verificano ... valori di tiranti e di velocità inferiori rispetto a quelli riportati sopra. Le tavole grafiche trasmesse hanno collocato le strutture metalliche di sostegno dei pannelli fotovoltaici, relative agli impianti ... al di fuori della prima area in precedenza descritta. Si esprime, pertanto, ai soli fini della V.I.A., parere di compatibilità al P.A.I.”;*
- con nota del 29/04/2011, acquisita in atti con prot. n. 35881 il 03/05/2011, il proponente depositava le integrazioni richieste con nota n. 22926 del 23/03/2011;
- il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia di Lecce – Sezione Prima, con sentenza n. 01215/2011 del 29/06/2011, ha disposto l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68/16 del 29/11/2010 e dell'allegato Regolamento, determinando di fatto una sostanziale disapplicazione degli stessi;
- con nota del 27 maggio 2011, prot. n. 44639, questo Servizio sollecitava il Comune di Brindisi al rilascio del parere di competenza;
- con nota prot. n. 66168 del 4 agosto 2011 questo Servizio richiedeva documentazione integrativa in adempimento alle disposizioni della *Deliberazione di Giunta Provinciale n. 147 del 29 luglio 2011*, con la quale sono stati approvati gli *“Indirizzi organizzativi e procedurali per lo svolgimento delle procedure di VIA di progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici”*;
- con nota del 17 agosto 2011, acquisita agli atti il 23 agosto 2011 con numero di prot. 68778, il proponente trasmetteva la documentazione richiesta con la suddetta nota prot. n. 66168;
- con nota del 18 agosto 2011, acquisita agli atti il 23 agosto 2011 con prot. n. 68934, il proponente trasmetteva la documentazione integrativa in adempimento delle disposizioni della Delibera di Giunta n. 44 del 4 marzo 2011 nello specifico richiedendo di poter realizzare le serre nelle aree asseverate ad uso agricolo potendo quindi allocare i pannelli, prima previsti su dette serre, sui terreni destinati agli impianti;
- con nota del 20 ottobre 2011, acquisita agli atti di questa Amministrazione il 27 ottobre 2011 con prot. n. 88129, il Comune di Brindisi ha espresso parere favorevole di massima con le seguenti prescrizioni:
 - *necessità di acquisire una garanzia finanziaria relativa al ripristino ambientale adeguata alla destinazione d'uso del sito di interesse, così come dichiarato dalla ditta proponente;*
 - *proporre un piano dettagliato di monitoraggio finalizzato a conoscere consistenza e potenzialità di spostamento della micro e mesofauna terrestre in condizioni ante e post operam;*
 - *rispetto dell'art. 10 della L.R. n. 14/2007, per quanto attiene l'eventuale presenza di alberi di ulivo esistenti;*
 - *dare esecuzione alle prescrizioni dettate in materia di rifiuti nella fase di costruzione ed in quella di decommissioning;*
 - *acquisizione del parere favorevole della Commissione Paesaggistica in merito all'ubicazione prescelta dell'impianto, inteso nel suo complesso, al di fuori degli ambiti di tutela del PUTT attualmente vigente;*
 - *la ditta dovrà illustrare la procedura che metterà in atto per la costruzione di eventuali nuove strade e l'adeguamento di quelle esistenti, prevedendo l'utilizzo di terre specifiche per gli strati di fondazione, che saranno sottoposte alle prove di laboratorio necessarie alla*

verifica della conformità stabilita dalle norme vigenti per l'utilizzo. La viabilità di collegamento interna al parco dovrà essere realizzata in macadam o comunque in materiale permeabile, conformemente alle direttive regionali in materia ed inoltre dovrà essere previsto un sistema di regimazione delle acque meteoriche;

- *rispetto di tutte le norme attualmente in vigore per la realizzazione delle linee elettriche;*
- *le problematiche afferenti al trasporto degli impianti al sito di installazione dovranno essere oggetto di opportuna valutazione attraverso uno studio progettuale che dovrà essere presentato successivamente agli Enti competenti;*
- *rispetto, allo stato attuale, della zonizzazione acustica al momento vigente, che assegna all'area di interesse, la classe I. Quando sarà esecutiva la variante alla zonizzazione acustica, al momento adottata dalla Giunta Comunale, ma abbisognevole della superiore approvazione da parte della Provincia di Brindisi, dovrà essere rispettata la classe III, assegnata all'area prescelta per l'ubicazione dell'impianto;*
- *abbattimento della potenza d'impianto nella misura del 25%, per l'impianto inteso nel suo complesso, considerata la vicinanza ad impianti analoghi, uno dei quali proposto dalla stessa Società;*

– dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:

- il progetto prevede l'installazione di 4 impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica denominati: *Brindisi S006* di potenza pari a 6,1 MWp, *Brindisi S007* di potenza pari a 2,75 MWp, *Brindisi S008* di potenza pari a 3,67 MWp e *Brindisi S009* di potenza pari a 1,76 MWp;
- l'impianto *Brindisi S006* interessa il foglio di mappa n. 177 particelle 71, 73, 201, 202, 203, 255, 257, 259, 261, 295, 298 e prevede l'installazione di 24.528 moduli fotovoltaici in silicio policristallino di dimensioni 1,81mX0,99m per una superficie specchiante pari a circa 43.960 m² e per una potenza totale pari a **6,132 MWp**;
- l'impianto *Brindisi S007* interessa il foglio di mappa n. 177 particelle 143, 144, 145, 146, 163, 164 e 340 per una potenza di picco pari a **2,756 MWp**; l'impianto sarà costituito da 11.025 moduli fotovoltaici per una superficie radiante pari a circa 19.756 m²;
- l'impianto *Brindisi S008* interessa il foglio di mappa n. 180 particelle 376, 377, 378, 380, 381, 382, 388, 389 e prevede circa 10.504 moduli fotovoltaici in silicio policristallino di dimensioni 1,81mX0,99m per una superficie specchiante pari a circa 26.072 m²; la potenza di picco dell'impianto è pari a **3,67 MWp**;
- l'impianto *Brindisi S009* interessa il foglio di mappa n. 180 particelle 93, 143, 144 e 145 e prevede 7.056 moduli fotovoltaici per una superficie specchiante totale pari a circa 6.322 m² in un'area totale pari a 26.605 m²; la potenza totale nominale è pari a **1,764 MWp**;
- per sopperire alla sottrazione di suolo agricolo coltivabile la ditta si impegna ad adibire a colture agricole una porzione della restante superficie nella sua disponibilità, pari a circa 400.000 m², oltre che realizzare in dette zone serre agricole di estensione pari a quelle previste in sede di integrazioni presentate dal proponente con nota del 25/02/2011, acquisita in atti il 4/03/2011 con prot. n. 18014, e con nota del 18 agosto 2011, acquisita agli atti il 23 agosto 2011 con prot. n. 68934;
- l'area di destinazione degli impianti fotovoltaici, seppur esterna al SIC *Bosco di Santa Teresa* codice IT9140006 e alla riserva naturale orientata regionale *Bosco di Santa Teresa e Lucci*, dista da queste soli 200 metri dalla prima e meno di 100 metri dalla seconda;
- dalla relazione agronomica, elaborato n. RD.21.IN.006, si evince quanto segue:
 - l'area su cui insiste l'impianto *Brindisi S007* è caratterizzato da una folta vegetazione spontanea indicante che non è stato interessato da operazioni colturali negli anni precedenti;

- l'area su cui insiste l'impianto *Brindisi S008* è costituito da due corpi fondiari caratterizzati dalla presenza di vegetazione erbacea spontanea e un filare di 15 alberi da frutto (Drupacee e Moracee) posto a sud-est del corpo fondiario più a sud;
- l'area su cui insiste l'impianto *Brindisi S009* presenta sia aree incolte che aree lavorate mentre non è interessato da coltivazioni arboree nel presente e nel recente passato;
- il proponente dichiara, relativamente all'impianto *Brindisi S006*, al paragrafo 4.7.3 dello Studio di Impatto Ambientale – elaborato n. RD.21IN.01 – che l'area su cui insisteranno le strutture dell'impianto sono ad uso sostanzialmente agricolo, su di esse non insiste vegetazione strutturata e la copertura delle stesse è rappresentata da essenze erbacee annuali e da rari arbusti; inoltre il proponente dichiara che il terreno in esame è terreno incolto sul quale sono presenti essenze che rappresentano i primi stadi di ricolonizzazione a seguito della cessazione delle attività agricole mentre non si segnalano particolari emergenze legate a specie protette o a fenomeni successionali significativi;
- gli impianti di cui trattasi, come desumibile dal PRG Comunale adeguato al PUTT/p con Deliberazione del CC di riscontro n. 37 del 25/05/2010, ricadono parzialmente in ATE di valore distinguibile "C", in ATE di valore relativo "D", in area annessa a corso d'acqua e in area annessa a Bene Naturalistico;
- le opere relative alla connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale prevedono la realizzazione di:
 - una Cabina di Consegna AT/MT per la consegna dell'energia prodotta in AT, ubicata in prossimità della Stazione RTN "Brindisi Sud";
 - una linea elettrica in cavo interrato di lunghezza pari a circa 30Km, con tensione nominale di 20 kV, per la connessione in antenna del sito di produzione alla Cabina di Consegna; detta linea verrà posata all'interno di tubazioni interrate ad una profondità non inferiore ad un metro ed andranno rinfiancate con 10 cm di calcestruzzo con all'interno un nastro in PVC indicante la scritta "CAVI ELETTRICI MT";
 - linee elettriche in bassa tensione (BT), posate in tubi in polietilene oppure in PVC serie pesante ad una profondità non inferiore a 0.5 metri ed andranno rinfiancate con circa 10 cm di calcestruzzo;

dette opere inoltre non intercettino corsi d'acqua, aree a pericolosità idraulica o idrogeomorfologica e non ricadono in aree naturali protette, siti della Rete Natura 2000 o zone IBA;

- tutti gli impianti in progetto saranno dotati delle seguenti opere civili:
 - trafilati infissi o viti infisse nel terreno per l'ancoraggio delle strutture di supporto dei moduli fotovoltaici,
 - manufatti prefabbricati (cabine) in cui saranno situati i locali adibiti a contenere i sistemi di conversione dell'energia elettrica (inverter) e per la trasformazione della stessa da bassa tensione (BT) a media tensione (MT),
 - recinzione metallica attorno all'area di proprietà di ciascun impianto di altezza massima pari a 1,5 metri, supportata da paletti metallici infissi nel terreno senza necessità di ricorrere a plinti di fondazione in cemento e realizzata con rete elettrosaldata metallica a maglia larga di dimensioni 2000 x 55 mm; inoltre il limite inferiore della recinzione sarà sopraelevato di 12 cm rispetto al livello del terreno in modo tale da consentire un'agevole passaggio a roditori e insettivori; infine sulla rete, con interasse pari a 50 metri, saranno praticate delle aperture di dimensioni pari a 105 x 22 cm, per consentire un'agevole passaggio, oltre che di roditori e insettivori, anche di mustelidi e canidi; l'utilizzo di calcestruzzo verrà esclusivamente utilizzato per la realizzazione dei plinti di ancoraggio delle colonne in acciaio dei cancelli d'ingresso agli impianti;

- lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto si prevede la piantumazione di una fascia di vegetazione, con esemplari di *Q. ilex*, *Q. suber*, *Q. pubescens*, entro il perimetro recintato e in uno spazio di circa 4 metri di distanza dalla recinzione, oltre che la realizzazione, esternamente alla recinzione, di una siepe utilizzando essenze di Fillirea, Ginepro, Alterno e Corbezzolo;
- le operazioni di pulizia dei moduli fotovoltaici verranno eseguite mediante lavaggio dei moduli fotovoltaici con acqua evitando il ricorso a manichette a pressione e comunque NON si ricorrerà all'utilizzo di prodotti tossicologicamente attivi e/o inquinanti per l'ambiente;
- il terreno sottostante i moduli fotovoltaici sarà oggetto di periodiche operazioni di diserbo meccanico tra cui taglio, sfalcio, estirpazione etc. delle essenze arboree ed erbacee infestanti;
- per quanto attiene all'inquinamento acustico, l'area interessata dall'insediamento ricade nella classe I "*aree particolarmente protette*" della zonizzazione della città di Brindisi per la quale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 3/2002 i valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A" (Leq) sono 50 dB, nel periodo diurno, e 40dB nel periodo notturno; durante la fase di costruzione verranno utilizzati mezzi meccanici che produrranno rumore ambientale ma trattandosi di attività temporanea saranno rispettate le disposizioni ed i limiti riportati nell'art. 17 commi 3-4 della L.R. n. 3 del 12 febbraio 2002; durante la fase di gestione il proponente dichiara che non si produrrà alcun inquinamento acustico ambientale; durante la fase di dismissione si utilizzeranno mezzi meccanici che produrranno rumore ambientale ma anche in tal caso trattandosi di attività temporanea saranno rispettate le disposizioni ed i limiti riportati nell'art. 17 commi 3 e 4 della L.R. n. 3 del 12 febbraio 2002;
- per quanto attiene alla movimentazione di terre e rocce da scavo il proponente prevede che nella realizzazione degli impianti di cui trattasi gli interventi di scavo e/o movimentazione terra si limiteranno esclusivamente alla realizzazione del piano di posa delle strutture fondali delle cabine e alla posa dei cavidotti, inoltre il proponente dichiara che i materiali provenienti dall'attività di cantiere risultano idonei al reimpiego all'interno delle aree di cantiere stesso, infatti, dai certificati di laboratorio allegati risulta che la concentrazione di inquinanti è tale da escludere l'attribuzione delle aree di intervento ai siti contaminati ai sensi del titolo V parte IV del D.Lgs 4/2008; i materiali di scavo saranno unicamente soggetti ad operazioni meccaniche di rullatura/compattazione ed il loro reimpiego non prevede preventivi trattamenti con sostanze chimiche;
- per quanto attiene alla dismissione dell'impianto, il proponente prevede che tutte le parti dell'impianto verranno separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare i singoli componenti presso apposite ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi mentre le restanti parti, in quantità modesta, verranno inviate a discarica autorizzata; nello specifico il proponente prevede:
 - la demolizione dei fabbricati alloggianti le cabine elettriche ed il conferimento dei materiali derivanti presso discariche autorizzate,
 - lo smontaggio e la rimozione delle apparecchiature elettromeccaniche delle cabine e l'estrazione dei profilati metallici/viti infissi come fondazioni ed il successivo loro invio alle stazioni di recupero dei materiali ferrosi e rame,
 - lo smontaggio e la rimozione delle strutture di supporto dei moduli e l'invio ad aziende per il recupero di materiali di alluminio,
 - lo smontaggio e la rimozione dei cavi e l'invio dei materiali recuperati ad aziende di recupero rame,

- il riciclaggio di componenti quali trasformatori, inverter, materiali in ferro, vetro, etc.. che potranno poi essere riutilizzati,
 - per quanto riguarda i moduli fotovoltaici gli stessi saranno acquistati da produttori appartenenti all'associazione "PV CYCLE" di modo che il recupero ed il trattamento delle relative componenti avvenga ad opera del fornitore stesso,
 - a seguito della dismissione dell'impianto si procederà al ripristino del sito alla propria iniziale destinazione agricola;
- ad una distanza pari a circa 1,5 km si riscontrano le seguenti opere segnalate nella Carta dei Beni Culturali: *Masseria Maramonte, Masseria Cerrito, Masseria Santa Teresa, Masseria Angelici, Masseria Specchia e Masseria Torricella.*

Considerato che

- l'intervento prevede la copertura di aree interessate da coltivazioni o comunque coltivabili per un'estensione totale pari a circa 20 ha; tali aree sono classificate come zona agricola "E", dal P.R.G. del Comune di Brindisi e le N.T.A dello stesso, all'art 48, prevedono come obiettivi per tali zone la *tutela e conservazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi mediante il mantenimento e la ricostruzione di attività agricole compatibili con l'obiettivo medesimo* inoltre, ai sensi dell'art 51 della L.R. 56/1980, sino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali, *nelle zone omogenee di tipo E sono consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo, tutelando l'efficienza delle unità produttive e salvaguardando i suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività;*
- la realizzazione del progetto di cui trattasi comporta una previsione almeno venticinquennale di non utilizzazione agricola del suolo oggetto d'intervento mentre, come previsto dall'articolo 16 della parte IV del DM 10/09/2010:
 - *con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'interazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;*
 - *nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzione agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, .. DOP, IGP...DOC..) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;*

è bene precisare che, per quanto non direttamente interessata l'area d'intervento, il contesto nel quale l'impianto ricade è di particolare pregio come dimostrato dalla circostanza che le aree limitrofe a quelle oggetto dell'intervento, sono interessate dalle seguenti produzioni agroalimentari di qualità:

- Brindisi (DOC) DPR 22/11/1979;
- Salento IGT DM 12/09/95;
- Terra d'Otranto DOP Reg. CE n. 1065 del 12/06/97 GUCE L. 156 del 13.06.97;

inoltre l'occupazione di suoli agricoli di medio-alta fertilità per un periodo di 25-30 anni, comporta la modifica dello stato del terreno sottostante ai pannelli fotovoltaici, infatti le lavorazioni effettuate nella fase di cantiere e durante la manutenzione, tra cui diserbo e compattazione, possono portare ad una progressiva ed irreversibile riduzione della fertilità del suolo, aggravata dall'ombreggiamento pressoché costante del terreno, venendo quindi a mancare due degli elementi principali per il mantenimento dell'equilibrio biologico degli strati superficiali del suolo: luce e apporto di sostanza organica, con il conseguente impoverimento della componente microbica e biologica del terreno;

- l’area interessata dalla totalità degli impianti ricade in un più vasto contesto paesaggistico, identificato come ambito paesaggistico “*Piana Brindisina*” dallo schema di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 1947 del 20.10.2009), che, seppur di valenza ecologica medio-bassa, presenta peculiarità sia per quanto riguarda i paesaggi rurali che per quanto riguarda i caratteri agronomici e colturali, essendo, tra l’altro, caratterizzato dalla presenza di suoli fertili con sufficiente apporto idrico e caratteristiche morfologiche favorevoli;
- l’impianto denominato *Brindisi S006*:
 - ricade parzialmente in ATE di valore distinguibile “C”, come desumibile dal PRG Comunale adeguato al PUTT/p con Deliberazione del CC di riscontro n. 37 del 25/05/2010, ed è pertanto soggetto ai seguenti indirizzi di tutela di cui all’art. 2.02 delle NTA del PUTT: *conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale, recupero delle situazioni compromesse attraverso l’eliminazione dei detrattori*;
 - ricade parzialmente in area annessa a Corso d’Acqua (art. 3.08 del PUTT/p) ed è pertanto soggetto agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell’art.3.05 del PUTT/p oltre che le seguenti prescrizioni di base: *non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d’uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d’acqua ed il suo intorno diretto*; la carta idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino identifica detto corso d’acqua con ID 6593;
- l’impianto denominato *Brindisi S007*:
 - ricade parzialmente in ATE di valore distinguibile “C”, come desumibile dal PRG Comunale, adeguato al PUTT/p con Deliberazione del CC di riscontro n. 37 del 25/05/2010, ed è pertanto soggetto ai seguenti indirizzi di tutela di cui all’art. 2.02 delle NTA del PUTT: *valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche*;
 - ricade parzialmente in area annessa all’area protetta “*Bosco di Santa Teresa e dei Lucci*” ed è pertanto soggetto agli indirizzi di tutela delle NTA del PUTT, ed in particolare, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art.2.02, le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell’art.3.05 e a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni: *non sono autorizzabili progetti comportanti nuovi insediamenti produttivi, non sono autorizzabili progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d’uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco/macchia ed il suo intorno diretto* ;
- l’impianto denominato *Brindisi S008*:
 - ricade parzialmente in ATE di valore relativo “D”, come desumibile dal PRG Comunale, adeguato al PUTT/p con Deliberazione del CC di riscontro n. 37 del 25/05/2010, ed è pertanto soggetto ai seguenti indirizzi di tutela, di cui all’art. 2.02 delle NTA del PUTT: *valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche*;
 - nella parte ricadente sulla particella n. 382 del foglio di mappa n. 180 (come indicato nella tavola TD.21.IN.08) risulta prossimo ai fabbricati insistenti sulle particelle n. 382, 395 e 386;
- l’impianto denominato *Brindisi S009*:
 - ricade parzialmente in ATE di valore distinguibile “C”, come desumibile dal PRG Comunale adeguato al PUTT/p con Deliberazione del CC di riscontro n. 37 del 25/05/2010, ed è pertanto soggetto ai seguenti indirizzi di tutela di cui all’art. 2.02 delle NTA del PUTT: *conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale, recupero delle situazioni compromesse attraverso l’eliminazione dei detrattori*;

- ricade parzialmente in area annessa a Corso d'Acqua (art. 3.08 del PUTT/p) ed è pertanto soggetto agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 del PUTT/p oltre che le seguenti prescrizioni di base: *non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico--ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto*;
 - nella parte ricadente sulle particelle n. 93, 143 e 144 del foglio di mappa 180 risulta prossima al fabbricato insistente sulla particella n. 92 del foglio di mappa n. 180;
- ad oggi sono in fase di autorizzazione impianti fotovoltaici di grossa taglia *su suolo agricolo della provincia di Brindisi* per un totale di circa 4 milioni di moduli fotovoltaici occupanti una superficie agricola di oltre 2000 ha e sono già autorizzati impianti di potenza superiore a 50kW per una potenza totale pari a circa 389MW mentre, nel solo territorio del Comune di Brindisi, sono autorizzati impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50kW per una potenza totale di circa 130 MW;
 - come desumibile dalla tavola TD.21.IN.09 “*Individuazione altri impianti fotovoltaici nel raggio di 5km*” a meno di 1km di distanza dall’area d’intervento, sino ad arrivare a pochi metri dalla stessa, sono autorizzati o in fase di autorizzazione impianti fotovoltaici, di potenza totale superiore a 30 MW;
 - entro un raggio di distanza di circa 1km dall’area degli impianti di cui trattasi, a ridosso della riserva naturale orientata regionale *Bosco di Santa Teresa e Lucci*, sono autorizzati o in fase di autorizzazione 6 impianti fotovoltaici di grossa taglia aventi una superficie complessiva pari a 152 ha con un rapporto di copertura pari a circa il 15,6%, che sommati all’impianto in questione raggiungerebbero una percentuale di circa il 17,6%; si evidenzia come due degli impianti già autorizzati, aventi codice di pratica di autorizzazione unica *F/235/08* e *F/182/08*, sono di proprietà della stessa *Eva Solare srl* ed hanno una potenza complessiva di circa 21,5 MW;
 - entro un raggio di distanza di circa 5km dall’area degli impianti di cui trattasi, sono stati già realizzati o sono in corso di autorizzazione impianti fotovoltaici occupanti una superficie agricola complessiva di circa 470 ha, con un rapporto di copertura di circa il 6%;
 - l’area di destinazione dell’impianto fotovoltaico, seppur esterno al SIC *Bosco di Santa Teresa* codice IT9140006 e alla riserva naturale orientata regionale *Bosco di Santa Teresa e Lucci*, dista da queste soli 200 metri nel primo caso e meno di 100 metri nel secondo, inoltre detta area, essendo zona limitrofa alle perimetrazioni amministrative dei parchi e delle aree protette, costituisce la sede principale della biodiversità residua della regione, e in particolare è inserita in un contesto territoriale omogeneo che presenta:
 - livelli di media ed elevata idoneità per le specie del gruppo degli uccelli di aree boscate e di uccelli di aree aperte, questo grazie al ruolo di area di nidificazione svolto dalle coperture boscate, localizzate nei SIC limitrofi, e di aree di caccia e di alimentazione svolto dai diversi agro ecosistemi presenti,
 - livelli di media idoneità per i rettili terrestri per il ruolo di sostegno svolto dagli agroecosistemi accanto alle zone a macchia e cespuglietti in quanto gli stessi hanno funzione di territorio di caccia per dette specie;
 - livelli di media ed elevata idoneità per la fauna legata all’acqua insistendo sull’area diversi corsi d’acqua come desumibile dall’elaborato grafico TD.21.IN.06;

risulta opportuno inoltre rilevare che gli agrosistemi limitrofi, così come i canali e i canneti, hanno un ruolo cruciale nel mantenimento di diverse specie presenti nel SIC in quanto rappresentano aree per l’alimentazione oltre che potenziali aree di rifugio/nidificazione; pertanto, tanto più in ragione della presenza di numerosi impianti in fase di autorizzazione o già autorizzati a breve distanza da quello di cui trattasi, come testé meglio esplicitato in cifre, è indubbio che si avrebbe un impatto complessivo rilevante a causa della perdita di una

consistente porzione di habitat idoneo per le suddette specie comportando in ultima analisi aggravio nella frammentazione dell'area oltre che nell'idoneità complessiva della stessa; inoltre è d'uopo riportare che tra le suddette specie vi sono specie d'interesse comunitario e quelle della lista Rossa Nazionale (specie a rischio di estinzione) tra le quali, in maniera esplicita ma non esaustiva, si segnalano:

- anfibi e rettili legati all'acqua: *Emis orbicularis*, *Hyla intermedia*, *Triturus italicus*;
 - rettili terrestri: *Elaphe situla*;
 - uccelli di aree boscate: *Cuculus canorus*, *Asio otus*, *Otus Scops*;
 - uccelli di aree aperte: *Tyto alba*, *Falco tinnunculus*;
- risulta inevitabile il fenomeno della compattazione dei terreni sia in fase di cantiere che in fase di esercizio; nella prima fase essa è dovuta al passaggio di automezzi pesanti mentre nella seconda è dovuta al “calpestio” dovuto agli automezzi e all'assenza di opportune lavorazioni periodiche; tutto ciò potrebbe deteriorare la struttura del terreno riducendone sensibilmente la capacità di immagazzinare acqua e sostanze nutritive;
- un impianto di così grandi dimensioni, tanto più essendo in fase di autorizzazione o autorizzati molteplici impianti che interessano la stessa porzione di territorio, in ragione della notevole estensione di superficie specchiante, potrebbe simulare raccolte d'acqua inesistenti e quindi, rappresentando un ingannevole attrattiva per la fauna avicola acquatica migratoria, potrebbe deviare le rotte e causare gravi morie di individui esausti che, dopo una lunga fase migratoria, risultano incapaci di riprendere il volo una volta scesi invano a terra;
- un pannello solare tende a catturare tutta la radiazione solare che sarà interamente ceduta all'atmosfera, dopo essere stata rielaborata ed utilizzata, come calore sensibile che ne innalza la temperatura, sino a raggiungere i 70°C, portando al così detto “effetto isola di calore”; tale effetto è dovuto al fatto che il pannello solare ha un valore di albedo (5%) assai diverso da quello della superficie terrestre (30%) e quindi un pannello solare, anche se inattivo, produce nel sito di installazione agricolo due effetti inquinanti per il suo microclima:
- l'energia termica immessa nell'atmosfera, pari a circa il 71% di radiazione solare in assenza di pannello, sale a circa il 100% con un incremento di circa un terzo del valore precedente;
 - il riscaldamento sensibile dell'atmosfera, che era prima pari a circa il 25% di radiazione solare sale a circa il 100% di radiazione solare, cioè circa al 400% del valore precedente con la conseguenza che anche l'innalzamento della temperatura atmosferica provocato in un ambiente ristretto del sito (forcing sensibile locale) sale a circa il 400% del valore precedente;

si comprende quindi come l'impatto che un impianto fotovoltaico, come quello di che trattasi, produce sul microclima locale del sito di installazione non è affatto di poco conto perché esso produce un inquinamento termico localizzato ragguardevole oltre che sull'area interessata dall'intervento anche sulle zone limitrofe;

- i pannelli fotovoltaici sono costituiti da materiali tossici, durante la fase di esercizio dei pannelli il rilascio di elementi critici nell'ambiente può avvenire a seguito di eventi accidentali come la rottura o l'incendio; seppur la probabilità del verificarsi di tali eventi sia alquanto bassa essa diventa significativa in ragione del fatto che l'impianto è costituito da oltre 50.000 pannelli e del sempre crescente numero di impianti in fase di autorizzazione come già meglio dettagliato in cifre in precedenza;
- il proponente dichiara che l'impianto in oggetto rispetta i limiti fissati dal DM 29/05/2008 per quanto riguarda i caviddotti e non produce emissioni elettromagnetiche per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici.

Ritenuto che

in ragione degli impatti ambientali negativi e significativi che gli interventi possono determinare:

- legati all'uso del suolo, a riguardo è di rilievo che la tecnologia fotovoltaica richiede un'utilizzazione del suolo tra le maggiori rispetto a tutte le tecnologie energetiche,
 - relativi alla riduzione di terreno potenzialmente coltivabile,
 - legati alla compattazione del suolo,
 - relativi alla frammentazione del paesaggio che, nel caso di installazione su suolo agricolo, comporta la perdita potenziale degli elementi distintivi del territorio,
 - in relazione ai cambiamenti del microclima locale,
 - dovuti alla "perdita di Habitat" per la flora e per la fauna,
 - in quanto possono interferire con l'avifauna selvatica,
- stante il contesto paesaggistico di pregio in cui è localizzato e la presenza nell'intorno di numerosi altri impianti fotovoltaici, nonostante le misure di compensazione previste a mezzo di asservimento ad uso agricolo di circa 40 Ha di terreno adiacente agli impianti, al fine di poter considerare soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale dovranno rispettarsi le prescrizioni riportate in dispositivo

Per tutto quanto sopra riportato

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08*";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, recante "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- il D.M. 10 settembre 2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";
- il Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010 recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;

- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 34 del 7 marzo 2011, con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ecologia.

Ritenuto, in base a quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale;

D E T E R M I N A

- **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, **giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale** del progetto relativo alla “*realizzazione di quattro impianti fotovoltaici siti in Comune di Brindisi località Tutturano per una potenza complessiva pari a circa 14,28 MWp*”, presentato dalla società EVA SOLARE S.r.l., Via dei Giroli, n.3, 25085 Gavardo (BS), a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - per quanto attiene all'impianto denominato *Brindisi S006*:
 - sia rispettato il divieto di installazione dei pannelli fotovoltaici in un raggio di 150 metri dal corso d'acqua - area annessa a Corso d'Acqua (art. 3.08 del PUTT/p) - ed in particolare relativamente alle particelle n. 73, 201, 202 e 203 del foglio 177;
 - quale ulteriore misura di mitigazione, la porzione delle suddette particelle, sulle quali non verranno installati i pannelli, siano oggetto di piantumazione di essenze arboree autoctone che si armonizzino con il paesaggio agricolo dell'area, considerando che la stessa risulta particolarmente vocata per le coltivazioni di olivo e vite e fa parte del comprensorio DOP Terra d'Otranto; la compatibilità idraulica di detta misura di mitigazione venga verificata in sede di conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione unica;
 - per quanto attiene all'impianto denominato *Brindisi S007*:
 - sia rispettato il divieto di installazione dei pannelli fotovoltaici nelle aree annesse all'area protetta “*Bosco di Santa Teresa e dei Lucci*”, come sopra dettagliato, ed in particolare relativamente alla particella 146 del foglio 177;
 - quale ulteriore misura di mitigazione, la porzione delle particelle 143, 144, 145 e 146 del foglio mappale n. 177, siano interessate, nella parte prospiciente l'area annessa all'area protetta e per un estensione non inferiore a 75 metri da questa, in luogo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici, dalla piantumazione di essenze arboree autoctone scelte fra quelle censite nel vicino Bene Naturalistico;
 - per quanto attiene all'impianto denominato *Brindisi S008*:
 - quale ulteriore misura di mitigazione, la porzione della particella n. 382 del foglio di mappa n. 180 e la porzione della particella n. 388 del foglio mappale n. 180 (come indicato nella tavola TD.21.IN.08), nella parte prospiciente i fabbricati insistenti sulle particelle n. 382, 395 e 386, per un tratto non inferiore a 100 metri da questi, sia interessata, in luogo dell'installazione dell'impianto stesso, dalla piantumazione di essenze arboree autoctone che si armonizzino con il paesaggio agricolo dell'area,

considerando che la stessa risulta particolarmente vocata per le coltivazioni di olivo e vite e fa parte del comprensorio DOP Terra d'Otranto,

- per quanto attiene all'impianto denominato *Brindisi S009*:
 - sia rispettato il divieto di installazione dei pannelli fotovoltaici in un raggio di 150 metri dal corso d'acqua - area annessa a Corso d'Acqua (art. 3.08 del PUTT/p) ed in particolare relativamente alla particella n. 145 del foglio 180;
 - quale ulteriore misura di mitigazione, la porzione della suddetta particella, sulla quale non verranno installate i pannelli, sia oggetto di piantumazione di essenze arboree autoctone che si armonizzino con il paesaggio agricolo dell'area, considerando che la stessa risulta particolarmente vocata per le coltivazioni di olivo e vite e fa parte del comprensorio DOP Terra d'Otranto;
- quale ulteriore misura di mitigazione, la porzione di impianto insistente sulle particelle n. 93, 143 e 144 del foglio mappale 180, prospiciente il fabbricato presente sulla particella n. 92 del foglio mappale n. 180, per un'estensione di almeno 100 metri dallo stesso, venga interessata, in luogo dell'impianto stesso, dalla piantumazione di essenze arboree autoctone che si armonizzino con il paesaggio agricolo dell'area, considerando che la stessa risulta particolarmente vocata per le coltivazioni di olivo e vite e fa parte del comprensorio DOP Terra d'Otranto;
- siano rispettate ed effettivamente attuate le misure di mitigazione previste nel progetto (asservimento delle aree per circa 40 ha ad uso agricolo; rispetto distanze da area protetta e rispettiva area annessa, fabbricati rurali e corsi d'acqua superficiali; nonché realizzazione di serre per la produzione di prodotti agricoli) e le stesse siano recepite nel provvedimento di autorizzazione unica *ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.*;
- siano prese, in fase di cantiere, tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polveri (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di sistemi idonei per attenuare la produzione e dispersione di polveri sulle aree circostanti, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore ecc.);
- la fase di trasporto dovrà eseguirsi mediante l'uso di teli di protezione al di sopra dei veicoli pesanti con esplicito riguardo ai carichi di pietrame e di materiale arido (*toutvenant*) in quanto più soggetti alla dispersione delle polveri;
- in uscita dal cantiere si dovrà inoltre procedere alla pulizia dei pneumatici dei semirimorchi, in modo tale da annullare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale" dovuta al deposito delle terre che porta, in breve, oltre all'innalzamento di polveri in aree urbane anche il danneggiamento delle pavimentazioni stradali stesse;
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra e i materiali di scavo che dovranno essere gestiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti (art. 186 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.);
- il suolo fertile sottratto al terreno agricolo durante la realizzazione dell'opera dovrà essere accantonato e conservato per il reimpiego;
- provvedere, anche in fase di cantiere, a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche a protezione sia della sede stradale sia dei terreni attigui, al fine di evitare i danni per eventi meteorologici che si dovessero manifestare durante i lavori;
- sia prevista l'installazione di almeno una stazione climatica per ogni impianto da realizzare comprensiva dei seguenti sensori:
 - pluviometro;
 - termoigrometro;

- anemometro;
- sensore rilevamento raggi ultravioletti;
- radiazione solare;

i punti di misura dovranno essere collocati ad un'altezza dal suolo significativa affinché i dati rilevati siano rappresentativi delle modifiche determinate dall'impianto sul microclima;

- per quanto attiene al monitoraggio dei parametri chimico-fisici e microbiologici del terreno le analisi sui campioni di terreno devono essere condotte in conformità con il Decreto Ministeriale 13/09/1999; i punti di campionamento devono essere:
 - posizionati nell'area occupata dall'impianto (circa un punto ogni 20.000 m² di superficie velica dei pannelli), in zona ombreggiata dai pannelli, distanziati tra loro almeno 200 m;
 - posizionati nell'area sgombra, di cui uno nella buffer di 100 m intorno all'area a boschi e macchie, l'altro nella fascia di servitù;

tali punti dovranno essere localizzati tramite coordinate Gauss-Boaga, rappresentati su cartografia in scala adeguata, e dovranno rimanere gli stessi nel corso di tutto il programma di monitoraggio; prima di procedere all'installazione dell'impianto, bisognerà eseguire la prima campagna d'indagine su tutti i punti di campionamento per stabilire il *punto zero* con cui confrontare le successive indagini; il rapporto di analisi, oltre ai **parametri chimico fisici e microbiologici**, deve contenere una stima dell'incertezza associata alla misura, il valore dell'umidità relativa, l'analisi della granulometria e la georeferenziazione dei tre punti di prelievo che costituiscono il singolo campione; il prelievo e l'analisi devono essere eseguiti da laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO o da laboratori di analisi degli organi tecnici della Regione Puglia;

- al termine della realizzazione dell'impianto sia inviato al Comune, alla Provincia di Brindisi e all'ARPA Puglia una relazione dettagliata relativa agli interventi effettivamente realizzati, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite, alle risultanze dei piani di monitoraggio dei parametri microclimatici nonché dei parametri chimico-fisici e microbiologici del suolo; in merito a questi ultimi sia data altresì comunicazione relativamente all'ubicazione dei punti di campionamento per le analisi del suolo, delle centraline meteo da installarsi per le analisi microclimatiche oltre che delle risultanze delle analisi che periodicamente si effettueranno;
 - gli interventi di piantumazione devono concludersi entro e non oltre il termine delle attività di installazione dell'impianto;
 - la piantumazione delle essenze arboree autoctone avvenga a sesto d'impianto irregolare con una superficie per pianta non superiore a 36 mq;
 - sia valutata, in sede di Conferenza di Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, in collaborazione con il Servizio Foreste – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, la fattibilità di un intervento di rimboschimento, quale compensazione per la perdita di habitat naturali;
 - al fine di ridurre i campi elettromagnetici, vengano installati idonei schermi protettivi lungo il tracciato dei cavidotti sino ad ottenere una riduzione del campo magnetico al di sotto della soglia prevista per legge, attualmente pari a 3 µT, già a partire dal livello campagna;
 - le cabine elettriche siano dotate di sottostante vasca di raccolta per il contenimento di eventuali sostanze tossiche rilasciate in conseguenza di eventuali incendi;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione richiesti dalla normativa vigente ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo e al successivo esercizio delle attività, ed è subordinato agli adempimenti di competenza di tutti gli altri enti;

- **di stabilire**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., che l'efficacia temporale del presente provvedimento di compatibilità ambientale è fissata in anni 5 (cinque);
- **di notificare** la presente determinazione al soggetto proponente: **EVA SOLARE SRL**, Via dei Giroli, n.3, 25085 Gavardo (BS), che dovrà provvedere alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano locale a diffusione regionale ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., dando riscontro al Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Brindisi;
- **di trasmettere**, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Brindisi;
 - Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo;
- **di pubblicare** il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- **di pubblicare**, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001 e s.m.i. sul BURP è a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to EPIFANI Pasquale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi

.....